

# AVIVA MANAGER & RISPARMIO



Assicurazione Collettiva nella Forma  
di Mista a Premi Ricorrenti  
con Rivalutazione Annuale del Capitale

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:  
Regolamento della Gestione Interna Separata "ARMONIUM";
- Glossario;
- Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

---

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

---

**Aviva Assicurazioni  
Vita S.p.A.**

---

**Gruppo Aviva**

---

## **SOMMARIO**

<b>1. SCHEDA SINTETICA</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. NOTA INFORMATIVA</b>	<b>pag. 7</b>
<b>3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:</b>	<b>pag. 20</b>
3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 28
3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "ARMONIUM"	pag. 29
<b>4. GLOSSARIO</b>	<b>pag. 30</b>
<b>5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA</b>	<b>pag. 32</b>
<b>6. MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO</b>	<b>pag. 37</b>

---

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

# 1. SCHEDA SINTETICA

AVIVA MANAGER & RISPARMIO (Tariffa C14)

---

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare alla Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

---

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

---

### 1.a) SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

### 1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

AVIVA MANAGER & RISPARMIO (Tariffa C14).

### 1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Mista a premi ricorrenti nella forma di Assicurazione collettiva a copertura del Trattamento di Fine Mandato per Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento annuo della Gestione Interna Separata di attivi, denominata ARMONIUM.

### 1.d) DURATA

Nell'ambito di questo Contratto occorre distinguere tra:

- Durata della Convenzione: con riferimento alla Convenzione, è fissa ed è pari a 5 anni;
- Durata della posizione individuale: con riferimento ai singoli Collaboratori, è fissa ed è pari a 5 anni.

La durata della Convenzione è rinnovabile di 5 anni in 5 anni, mentre quella delle singole posizioni individuali potrà essere differita automaticamente di anno in anno.

### 1.e) PAGAMENTO DEI PREMI

Il contratto è a premi ricorrenti.

L'importo minimo del premio ricorrente su base annua per ogni singola posizione individuale è pari a Euro 3.000,00.

---

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

---

Il presente Contratto è destinato a tutti i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

Con il presente Contratto la Contraente ha la possibilità di investire i premi ricorrenti corrisposti in una Gestione Interna Separata della Società. A fronte di questo investimento la Società garantisce alle Aziende un rendimento minimo annuo ed il consolidamento del capitale rivalutato annualmente

Il Contratto per l'accantonamento del Trattamento Fine Mandato Amministratori consente alle Aziende di disporre della liquidità necessaria in qualunque momento avvenga la cessazione del rapporto, offrendo ai propri Collaboratori una forma garantita di investimento degli accantonamenti.

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza la Contraente ha la possibilità di sospendere il pagamento dei premi ricorrenti e di riprendere il versamento senza obbligo di recuperare le rate scadute. In ogni caso la Contraente deve versare il primo premio ricorrente.

---

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso morte.

In caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

Una parte dei premi ricorrenti corrisposti viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per una migliore informazione relativa allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F della Nota Informativa.

---

### **3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

---

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

b) Prestazione in caso di decesso:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari caso morte, ossia ai soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile;

c) Opzioni Contrattuali:

Differimento del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale: è previsto il differimento della liquidazione del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale, di anno in anno, fino alla fine del rapporto di Collaborazione.

La misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società (Tasso Minimo Garantito) è pari al 2,00%.

Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno tre anni dalla Data di decorrenza contrattuale. In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a due anni diminuito della commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di tale Tasso Minimo Garantito dalla Società si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

Nel caso la misura annua di rivalutazione sia superiore al Tasso Minimo Garantito previsto, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione si consolidano comunque con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore della Contraente.

L'interruzione anticipata del Contratto – Convenzione -, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei premi ricorrenti versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. I COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso del premio, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi ricorrenti e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del Contratto pari a 5 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 4° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di riscatto al 4° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 5° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo, al lordo dell'imposizione fiscale e **considerando una singola posizione individuale.**

##### Gestione Interna Separata "ARMONIUM"

Premio Ricorrente: € 3.000,00

Premio Ricorrente: € 6.000,00

Premio Ricorrente: € 12.000,00

DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO	DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO	DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,11%	5	2,70%	5	2,67%

Il "Costo percentuale medio annuo" **considerando una singola posizione individuale**, in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

#### 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "ARMONIUM" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto alla Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA ARMONIUM	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO ALLA CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE
2004	4,51%	3,41%	3,59%	2,00%
2005	4,39%	3,29%	3,16%	1,70%
2006	4,31%	3,21%	3,86%	2,00%
2007	4,46%	3,36%	4,41%	1,71%
2008	4,47%	3,37%	4,46%	3,23%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

---


## 6. DIRITTI DI RIPENSAMENTO

---

La Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

***AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.***

***Il Rappresentante Legale  
ANDREA BATTISTA***



## **2. NOTA INFORMATIVA**

### **AVIVA MANAGER & RISPARMIO (Tariffa C14)**

---

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

### **A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE**

#### **1. INFORMAZIONI GENERALI**

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: [www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it)

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: [assunzione\\_vita@avivaitalia.it](mailto:assunzione_vita@avivaitalia.it)
- per informazioni relative alle liquidazioni: [liquidazioni\\_vita@avivaitalia.it](mailto:liquidazioni_vita@avivaitalia.it)

AVIVA Assicurazione Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 04/01/1989).

La Società di Revisione è KPMG con sede in Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

#### **2. CONFLITTO DI INTERESSI**

AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., la Società di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Banca Scpa al 49,99%.

Nella Gestione Interna Separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al Gruppo UBI Banca.

Il prodotto viene distribuito da Agenzie indipendenti dal Gruppo Aviva, pertanto non esiste conflitto di interesse.

### **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

#### **3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.

Per durata del contratto si intende:

- con riferimento al Contratto – Convenzione –: la durata della Convenzione è fissa e pari a 5 anni;



- con riferimento ai singoli Collaboratori, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza delle singole posizioni e quella della loro scadenza. Durante questo periodo sono operanti le garanzie assicurative prestate dalla Società. La durata prevista per ciascuna posizione individuale è pari a 5 anni.

La durata della Convenzione è rinnovabile di 5 anni in 5 anni, mentre quella delle singole posizioni individuali potrà essere differita automaticamente di anno in anno fino alla cessazione del rapporto di collaborazione.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagato il primo premio ricorrente, è fatta salva la facoltà della Contraente di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 12. "RISCATTO E RIDUZIONE".

La Società a fronte del versamento di premi ricorrenti - dei quali il primo premio pagato alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze - si impegna a corrispondere una prestazione alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale.

Una parte dei premi versati viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Il capitale assicurato per ogni singola posizione individuale è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale, per ogni singola posizione individuale, derivante da ciascun versamento corrisponde quindi all'importo del premio versato al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO".

Di conseguenza il capitale liquidabile alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato, è risultato della capitalizzazione dei premi ricorrenti versati, al netto dei costi per ogni singola posizione individuale.

La misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società (Tasso Minimo Garantito) è pari al 2,00%. Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno tre anni dalla Data di decorrenza contrattuale. In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a due anni diminuito della commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

La Società invierà alla Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del Tasso Minimo Garantito.

Maggiori informazioni relative a tale comunicazione sono fornite al successivo punto 20. "INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO" della Nota Informativa.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di tale Tasso Minimo Garantito dalla Società si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

Nel caso la misura annua di rivalutazione sia superiore al Tasso Minimo Garantito previsto, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato a fronte di tale misura annua di rivalutazione si consolidano comunque con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore della Contraente.

#### PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari caso morte di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

---

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale sono:

- i soggetti previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

#### PRESTAZIONE ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

La Società garantisce alla scadenza di ciascuna posizione individuale, in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore), il pagamento ai Beneficiari caso vita di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di scadenza della singola posizione individuale, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di scadenza della singola posizione individuale.

I Beneficiari caso vita del Contratto in caso di scadenza della posizione individuale, con contestuale cessazione del mandato, causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

#### **4. PREMIO RICORRENTE**

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco all'atto della stipulazione del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, determinati dalla Contraente.

I premi ricorrenti possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Nel caso di inserimento di una nuova posizione in una data diversa dalla ricorrenza annua del Contratto, il primo premio riferito a quello testa deve essere pagato alla data di inserimento. I premi successivi dovranno essere corrisposti alle ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno. Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. o al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società;
- bonifico bancario al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società o alla Società. In quest'ultimo caso l'importo dovuto va bonificato sul conto corrente intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. presso Banca Popolare di Bergamo – codice IBAN IT61 M054 2801 6010 0000 0018 944.

Il pagamento del primo premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

**Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti in contanti.**

**La Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagato il primo premio ricorrente.**

#### **5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nel punto 3.1 "Clausola di Rivalutazione" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento finanziario annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata "ARMONIUM" realizzato nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente e determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento. Il beneficio finanziario attribuito al Contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario la Commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10% su base annua.

---

La misura annua di rivalutazione, che coincide con il beneficio finanziario, determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata per rivalutazione.

Gli importi relativi alle rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolidano anno per anno al capitale in vigore su ogni singola posizione individuale all'anniversario precedente fino alla scadenza di ogni singola posizione individuale e restano acquisiti in via definitiva a favore della Contraente.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "ARMONIUM". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nella Sezione C che segue.

Per una migliore informazione relativa agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

## **6. OPZIONI CONTRATTUALI**

### **6.1 DIFFERIMENTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)**

La scadenza del Contratto - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di uno o più Collaboratori non sia giunto a scadenza (non sia cessato il mandato) e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita - viene differita automaticamente di cinque anni in cinque anni.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca. In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

### **6.2 DIFFERIMENTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza di ogni singola posizione individuale una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza della singola posizione individuale, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

La scadenza della singola posizione individuale - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita - viene differita automaticamente di anno in anno, fino alla fine del rapporto di collaborazione.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca. In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi interi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste dalla Società.

Alla cessazione del mandato, la scadenza della singola posizione individuale non potrà più essere differita.

## **C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

### **7. GESTIONE INTERNA SEPARATA**

AVIVA MANAGER & RISPARMIO "Assicurazione collettiva a copertura del Trattamento di Fine Mandato di Collaborazione Coordinata e Continuativa nella forma di Mista a premi ricorrenti", fa parte di una speciale categoria di assicurazione sulla vita, per le quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale.

---

A tal fine, a fronte degli impegni assunti la Società utilizza, per la copertura delle riserve matematiche di tali contratti, una Gestione Interna Separata, separata dalle altre attività della Società e con le seguenti caratteristiche:

- a) *denominazione*: Gestione Interna Separata "ARMONIUM";
- b) *valuta di denominazione*: Euro;
- c) *finalità della gestione*: "ARMONIUM" si pone come obiettivo la rivalutazione periodica delle prestazioni assicurate e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro;
- d) *periodo di osservazione*: ai fini della determinazione del rendimento finanziario il periodo di osservazione decorre da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- e) *composizione della gestione*: "Armonium" investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità; Il Regolamento non prevede alcun limite di investimento in determinate categorie di attivi.
- f) *conflitto di interessi*: al 31/12/2008, tra gli attivi di ARMONIUM non erano presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società, sebbene il Regolamento della Gestione Interna Separata non precluda tale possibilità;
- g) *stile di gestionale adottato*: lo stile di gestione di AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica). In tal modo AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse della Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione ARMONIUM con altra Gestione Interna Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.

In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per la Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione ARMONIUM presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione alla Contraente. In particolare, saranno comunicati alla Contraente le motivazioni e le conseguenze economiche che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche ed i criteri di investimento delle Gestioni speciali interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per la Contraente, al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto o di trasferimento ad altra Gestione Interna Separata senza alcuna penalità, da esercitarsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Contraente della comunicazione di cui sopra.

La gestione degli attivi è direttamente effettuata dalla Società, ma la stessa si riserva per il futuro la facoltà di individuare un gestore.

La Gestione "ARMONIUM" è annualmente sottoposta a certificazione da parte della Società di revisione KPMG S.p.A. - con sede in Via Vittor Pisani n. 25 – 20124 Milano -, iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati al punto 3.2 "Regolamento della Gestione Interna Separata ARMONIUM" delle Condizioni di Assicurazione che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

## D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

### 8. COSTI

#### 8.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULLA CONTRAENTE

##### 8.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

La Società trattiene per ogni singola posizione individuale, sui premi ricorrenti corrisposti, le seguenti spese:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE	SPESA FISSA	CARICAMENTO %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	10,00 Euro	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	10,00 Euro	4,50%

Il caricamento percentuale sul premio viene applicato al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso.

##### 8.1.2 COSTI PER RISCATTO

###### **Riscatto del Contratto (Convenzione)**

Il valore di riscatto si ottiene applicando alla somma dei singoli capitali assicurati per ogni singola posizione individuale le penalità di riscatto, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

EPOCA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 1° anno	non ammesso
nel corso del 2° anno	3%
nel corso del 3° anno	2%
dal 4° anno in poi	nessuna penalità

###### **Riscatto della singola posizione individuale**

Non sono previste penali di riscatto.

#### 8.2 COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

La Società preleva dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE %
1,10%

#### 8.3 ALTRI COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

La Società preleva dei costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo di esempio possiamo indicare l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati: 0,001% nel 2008.

## 9. REGIME FISCALE

### 9.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

## **9.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, alle somme corrisposte in dipendenza del Contratto viene applicata la seguente tassazione sulla parte del capitale derivante dal rendimento di polizza, pari alla differenza tra il capitale maturato a scadenza della singola posizione individuale e la somma dei premi versati, la Società di Assicurazione, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 600/73, applicherà una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. Lgs. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). Tale imposta non verrà applicata in caso di decesso dell'Assicurato o se il soggetto percettore è la Contraente e questa esercita un'attività commerciale: in tal caso, infatti, i rendimenti andranno a costituire reddito d'impresa. Sull'ammontare corrispondente all'ammontare dei premi pagati la Società di Assicurazione, escluso il caso di riscatto del Contratto (Convenzione) esercitato dalla Contraente, tratterrà e verserà al Contraente l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20%, prevista dall'art. 24 del D.P.R. 600/73, che poi dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'ammontare corrispondente al cumulo dei premi pagati sarà tassato in capo al Collaboratore o ai Beneficiari caso morte – ossia ai soggetti, previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile – con i criteri stabiliti per la tassazione separata (ovvero della tassazione ordinaria se più conveniente) al netto della ritenuta d'acconto del 20% applicata in sede di liquidazione.

## **9.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ**

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

## **9.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

# **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

## **10. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

### **10.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente - unitamente agli Assicurati (Collaboratori) - ha sottoscritto la Convenzione con la Società e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente relativo ad ogni posizione individuale.

### **10.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di decorrenza relativa ad ogni singola posizione individuale viene riportata nell'Appendice al Contratto che contiene i dati relativi a tutte le singole posizioni individuali.

### **10.3 SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato (Collaboratore), alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni; mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

## **11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI**

### **11.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto (Convenzione) si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- 
- in caso di esercizio del diritto di recesso;
  - alla richiesta, da parte della Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto (Convenzione) e di liquidazione del valore di riscatto totale.

## **11.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI**

Qualora, pagato il primo premio ricorrente e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore e la Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

## **12. RISCATTO E RIDUZIONE**

### **12.1 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)**

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Con la richiesta di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente il Contratto (Convenzione).

Il valore di riscatto è pari alla somma dei capitali assicurati per ogni singola posizione individuale; ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "Clausola di Rivalutazione" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto; in caso contrario esso viene ridotto applicando le penalità di riscatto, indicate al precedente punto 8.1.2 "COSTI PER RISCATTO".

La Società corrisponde alla Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

### **12.2 RISCATTO TOTALE DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente e del Collaboratore dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione individuale, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (dovuto anche ad invalidità totale e permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente ed il Collaboratore devono compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indicano la loro decisione di riscattare la singola posizione individuale.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato relativo alla singola posizione individuale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "Clausola di Rivalutazione" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

I Beneficiari in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- 
- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
  - la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

**Non è previsto il riscatto parziale del Contratto (Convenzione) e della singola posizione.**

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto totale (convenzione) ed al valore di riscatto della singola posizione individuale alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

**Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, la Contraente può rivolgersi direttamente a AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A. – V.le Abruzzi 94 – 20131 Milano – numero verde 800-113085 – fax 02/27.75.490. – e-mail: liquidazioni\_vita@avivaitalia.it**

**È necessario tener presente che la richiesta di riscatto, effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale, comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto.**

**Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno il cumulo dei premi ricorrenti versati - per una singola posizione individuale - con il corrispondente valore di riscatto nel Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F.**

### **12.3 RIDUZIONE**

Il presente Contratto non prevede il valore di riduzione.

## **13. DIRITTO DI RECESSO**

La Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera la Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine. La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questi corrisposto.

## **14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **14.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

### **14.2 PRESCRIZIONE**

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.



---

## **15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

In base all'Art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

## **16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO**

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

## **17. RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

SERVIZIO RECLAMI

Viale Abruzzi 94

20131 Milano

Telefax 02 2775 245

reclami\_vita@avivaitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP

SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI

Via Del Quirinale 21- 00187 Roma

Telefono 06.42.133.1

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **18. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE**

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta della Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa.

Il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa sono disponibili anche sul sito del Gruppo AVIVA [www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it).

## **19. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

La Società si riserva la facoltà di modificare la misura annua minima di rivalutazione prevista dal Contratto pari al 2%, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto. L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

In caso di modifica la Società invierà alla Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del tasso minimo garantito con la precisazione che la variazione non incide sulle prestazioni acquisite con i premi già versati ma si applica esclusivamente ai premi versati successivamente alla data di variazione prevista.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

---

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata anche a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente alla Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società trasmette alla Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato dal Contratto (Convenzione) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) relativamente alla Gestione Interna Separata "ARMONIUM":
  - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;
  - commissione di gestione trattenuta dalla Società;
  - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## 20. COMUNICAZIONI DELLA CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

La Contraente si impegna a comunicare alla Società l'elenco dei Collaboratori da inserire nel Contratto specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, e nel corso della durata contrattuale, la Contraente dovrà consegnare alla Società, il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il diritto all'indennità di fine mandato in capo all'Amministratore.

Le comunicazioni della Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano (Italia), anche al Soggetto Incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.

## F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal Contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dalla Società dell'1,10%.

I valori sviluppati in base al **Tasso Minimo Garantito** rappresentano le prestazioni certe che la **Società è tenuta a corrispondere, laddove la Contraente sia in regola con il versamento dei premi**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.** I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

**QUESTO PROGETTO È STATO REALIZZATO CONSIDERANDO UNA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

## SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%(\*)
- Durata: 5 anni
- Et  dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO(**)
1	5.000,00	5.000,00	4.860,76	4.860,76
2	5.000,00	10.000,00	9.818,73	9.818,73
3	5.000,00	15.000,00	14.875,87	14.875,87
4	5.000,00	20.000,00	19.641,32	19.641,32
5	5.000,00	25.000,00	24.406,77	24.406,77

(\*) Tasso applicato ai versamenti relativi ai primi 3 anni: infatti la Societ  si riserva la facolt  di modificare in seguito tale misura annua minima di rivalutazione, cos  come indicato nella Clausola di Rivalutazione. Di conseguenza non   stata calcolata alcuna rivalutazione dei capitali assicurati relativi ai premi corrisposti a partire del 4° anno.

(\*\*) **In caso di cessazione del rapporto di collaborazione.**

***L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, nell'ipotesi di un rendimento nullo della Gestione Interna Separata ARMONIUM negli ultimi 2 anni, non   garantito il recupero del premio versato prima della scadenza contrattuale.***

## B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,10%
- Tasso di rendimento retrocesso (Beneficio Finanziario): 2,90%
- Durata: 5 anni
- Età dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%


ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO(*)
1	5.000,00	5.000,00	4.903,65	4.903,65
2	5.000,00	10.000,00	9.949,50	9.949,50
3	5.000,00	15.000,00	15.141,69	15.141,69
4	5.000,00	20.000,00	20.484,44	20.484,44
5	5.000,00	25.000,00	25.982,14	25.982,14

(\*) In caso di cessazione del rapporto di collaborazione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**Il Rappresentante Legale  
ANDREA BATTISTA**



### **3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **AVIVA MANAGER & RISPARMIO (Tariffa C14)**

---

*Le presenti Condizioni che sono state redatte da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., fanno parte integrante della Convenzione stipulata tra la Società e la Contraente del Contratto e saranno applicate con riferimento a ciascun Collaboratore (Assicurato).*

#### **ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

#### **ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI**

AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., la Società di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Banca S.c.p.a. al 49,99%.

Il prodotto viene distribuito da Agenti indipendenti dal Gruppo Aviva, pertanto non esiste conflitto di interessi.

#### **ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

Con il presente Contratto Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, con riferimento a ciascuno dei Collaboratori - Assicurati - inseriti inizialmente o successivamente nell'elenco del Contratto secondo quanto previsto dall'Art. 4 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE" - le seguenti prestazioni:

##### PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata della singola posizione individuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali - la Società, garantisce a fronte del pagamento dei Premi Ricorrenti ai Beneficiari caso morte la corresponsione di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale sono:

- i soggetti previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

##### PRESTAZIONE A SCADENZA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale di ogni singola posizione individuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari caso vita, di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di scadenza della singola posizione individuale, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data di scadenza della singola posizione individuale.

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale, con contestuale cessazione del mandato, causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- 
- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
  - la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

**A seguito del pagamento del capitale assicurato per una singola posizione individuale, la posizione stessa si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.**

La Società non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia circa i diritti del Collaboratore a prestazioni diverse da quelle dichiarate e garantite, restando a carico della Contraente tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla risoluzione del rapporto di collaborazione in forza di Legge.

**Sulle prestazioni regolate dal presente Contratto non sono consentite operazioni di prestito od anticipazioni ed il valore di riscatto per la singola posizione è esercitabile soltanto in caso di definitiva risoluzione dei singoli rapporti di collaborazione.**

#### **ART. 4 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE**

La Contraente si impegna a comunicare alla Società - sia al momento della stipula del Contratto sia nel corso della durata contrattuale - l'elenco dei Collaboratori da inserire nel Contratto specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, e nel corso della durata contrattuale, la Contraente dovrà consegnare alla Società, il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il diritto dell'indennità di fine mandato in capo all'Amministratore.

#### **ART. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente - unitamente agli Assicurati (Collaboratori) – ha sottoscritto la Convenzione con la Società e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente. Le prestazioni di cui l'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società invia alla Contraente l'Appendice al Contratto, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte della Società ed indica la data di decorrenza del Contratto.

#### **ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE**

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che al momento dell'applicazione del recesso viene estinto dall'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questa corrisposto.

La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi del Contratto – alla Società al seguente indirizzo:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano

#### **ART. 7 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DELLA CONVENZIONE E LIMITI DI ETÀ**

##### **7.1 DURATA DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)**

La durata della Convenzione è fissa e pari a 5 anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta, da inviarsi a mezzo raccomandata con Ricevuta di Ritorno, di una delle Parti Contraenti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

## 7.2 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La durata prevista per ciascuna posizione individuale è pari a 5 anni.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, la scadenza della singola posizione individuale potrà essere differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione.

## 7.3 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato (Collaboratore), alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

## ART. 8 PREMIO RICORRENTE

La Contraente corrisponde, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco di cui al precedente Art. 4 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE", premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, che possono essere di importo costante o variare nel corso della durata contrattuale.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Nel caso di inserimento di una nuova posizione in una data diversa dalla ricorrenza annua del Contratto, il primo premio riferito a quello testa deve essere pagato alla data di inserimento. I premi successivi dovranno essere corrisposti alle ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

La Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l'importo del Premio ricorrente per ogni singola posizione individuale

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno.

La Contraente può richiedere alla Società di modificare l'importo del premio stabilito. L'importo del Premio ricorrente non può essere in ogni caso inferiore all'importo sopra riportato.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire alla Società almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua attraverso il Soggetto Incaricato.

Il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. o al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società;
- bonifico bancario al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società o alla Società. In quest'ultimo caso l'importo dovuto va bonificato sul conto corrente intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. presso Banca Popolare di Bergamo – codice IBAN IT61 M054 2801 6010 0000 0018 944. Il pagamento del primo premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

**Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti in contanti.**

## ART. 9 SPESE

Le spese da applicare per ciascuna posizione individuale, sui premi ricorrenti corrisposti, sono:

- SPESA FISSA: pari a 10,00 Euro;
- CARICAMENTO PERCENTUALE: il caricamento percentuale sul premio viene applicato al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE	CARICAMENTO %
da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	5,50%
da Euro 5.000,00 e oltre	4,50%

#### **ART. 10 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO**

Il capitale assicurato per ciascuna posizione individuale è costituito dalla somma delle “quote” di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna “quota” di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese riportate all'Art. 9 “SPESE” che precede.

#### **ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO**

Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario della data di decorrenza del Contratto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dal punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE”;
- le eventuali “quote” di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente – in caso di ingresso di un nuovo Assicurato – ciascuna rivalutata per il periodo di tempo intercorso fra data di pagamento del premio - per l'ingresso del nuovo Assicurato - e la data di ricorrenza.

#### **ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI**

Qualora, pagato il primo premio ricorrente e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore ed la Contraente potrà:

- riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati;
- riscattare il Contratto (Convenzione).

#### **ART. 13 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)**

Prima della scadenza del Contratto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia stato corrisposto il primo premio ricorrente, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto. Con la richiesta di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto come previsto dall'Art.17 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ”.

La Società corrisponde alla Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di Riscatto totale è pari alla somma dei capitali assicurati per ogni singola posizione individuale. Ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, in caso contrario verranno applicate le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue:

EPOCA DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	non ammesso
2° anno	3%
3° anno	2%
dal 4° anno	nessuna penalità

**Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.**



---

**ART. 14 RISCATTO TOTALE DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE (IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)**

La singola posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente e del Collaboratore dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione assicurata, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (anche a causa di invalidità totale o permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente ed il Collaboratore devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indicano la loro decisione di riscattare la singola posizione individuale come previsto all'Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" che segue.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto della singola posizione individuale alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di Riscatto - relativamente a ciascuna posizione individuale - è pari al capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

**Non è previsto il riscatto parziale della singola posizione individuale.**

I Beneficiari in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale e previdenziale.

**ART. 15 PRESTITI**

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

**ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE****16.1 DIFFERIMENTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)**

La scadenza del Contratto - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di uno o più Collaboratori non sia giunto a scadenza (non sia cessato il mandato) e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita - viene differita automaticamente di cinque anni in cinque anni.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca. In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento - tramite disdetta della convenzione - e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni.

**16.2 DIFFERIMENTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza di ogni singola posizione individuale una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza della singola posizione individuale, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

La scadenza della singola posizione individuale - nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza e sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita - viene differita automaticamente di anno in anno, fino alla fine del rapporto di collaborazione.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicu-

rato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca. In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del Contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste dalla Società.

Alla scadenza del mandato la scadenza della singola posizione individuale non potrà più essere differita.

#### **ART. 17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui la Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso la Società, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

#### **IN CASO DI RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE O IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto/scadenza venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società una dichiarazione sottoscritta dal Collaboratore con l'indicazione dell'intestatario del conto corrente bancario (Collaboratore) e codice IBAN;
- **copia di un valido documento di identità** del Rappresentante Legale della Contraente;
- **copia del verbale del Consiglio di Amministrazione o delibera dell'assemblea dei Soci** con cui venga deliberato l'avvenuta interruzione/cessazione del rapporto di collaborazione da parte del Collaboratore o comunque analoga documentazione societaria.
- l'Assicurato (Collaboratore) al momento della presentazione della richiesta di riscatto/scadenza da parte della Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che la Contraente invii anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato**;
- **dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con indicati l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN sul quale la Società effettuerà la liquidazione della ritenuta del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73.**

## IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO ( COLLABORATORE)

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
  - **copia di un valido documento di identità;**
  - **copia del codice fiscale;**
  - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN;
- **certificato di morte dell'Assicurato (Collaboratore)** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico indicante la causa del decesso;**
- se l'Assicurato (Collaboratore) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato), in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- se l'Assicurato (Collaboratore) HA lasciato testamento: **verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva** dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- **originale o copia autenticata del decreto rilasciato dal Giudice Tutelare** con cui lo stesso autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento;
- **dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con indicati l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN dove la Società effettuerà la liquidazione della ritenuta del 20% prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 600/73.**

## IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONTRAENTE:

- l'Assicurato (Collaboratore), al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte della Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**
- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione dell'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN;
- **copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale della Contraente.**

**La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.**

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

---

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

#### **ART. 18 BENEFICIARI**

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale o in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge e della ritenuta del 20% dei premi incassati;
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati, per i relativi adempimenti di carattere fiscale.

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, sono i soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile.

#### **ART. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, la Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

#### **ART. 20 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO**

Sul presente Contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo.

#### **ART. 21 IMPOSTE**

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico della Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

#### **ART. 22 ARROTONDAMENTI**

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà alla Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

#### **ART. 23 FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo della Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

## 3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

---

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni in forma collettiva, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "ARMONIUM", attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

### A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° marzo di ogni anno il rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "ARMONIUM" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Beneficio Finanziario annuo da attribuire al Contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento di cui al punto 4) del Regolamento della Gestione Interna Separata "ARMONIUM", una commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%. La misura di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario.

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione annua del 2%.

Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza contrattuale. In ogni caso, il nuovo tasso minimo garantito non potrà essere inferiore al tasso interest rate swap a due anni diminuito della commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

### B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° Marzo che precede il suddetto anniversario.

Ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato alla Contraente.

Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario della data di decorrenza del Contratto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE";
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente – in caso di ingresso di un nuovo Assicurato – ciascuna rivalutata per il periodo di tempo intercorso fra data di pagamento del premio - per l'ingresso del nuovo Assicurato - e la data di ricorrenza.

## **3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “ARMONIUM”**

---

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell’anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

## 4. GLOSSARIO

### AVIVA MANAGER & RISPARMIO (Tariffa C14)

---

**Appendice al Contratto:** viene predisposta un'Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Collaboratore; nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, la durata, il premio ed il capitale assicurato per tutte le singole posizioni individuali;

**Assicurato:** coincide con il Collaboratore, persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal Contratto;

**Caricamento:** parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società;

**Capitale Assicurato:** capitale in vigore per ogni singola posizione individuale, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che viene liquidato alla Contraente o al Beneficiario caso vita alla scadenza contrattuale della singola posizione individuale (o in caso di riscatto) o al Beneficiario caso morte in caso di decesso dell'Assicurato. Il capitale complessivamente assicurato del Contratto è dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio versato sulla singola posizione, tenendo conto della rivalutazione accordata;

**Collaboratori:** coincidono con gli Assicurati, coloro che svolgono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione; per ogni Collaboratore viene creata la singola posizione individuale;

**Commissione di gestione:** rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

**Conclusione del Contratto:** il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte della Contraente - unitamente agli Assicurati - e viene versato il primo premio ricorrente;

**Contraente:** persona giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi ricorrenti alla Società;

**Contratto:** Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente la vita dell'Assicurato (Collaboratore) o alla scadenza della posizione individuale;

**Costi:** oneri a carico della Contraente gravanti sul Contratto;

**Costo percentuale medio annuo:** Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

**Data di Decorrenza del Contratto:** data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto;

**Data di Decorrenza della posizione individuale:** data dalla quale decorrono le Garanzie previste su ogni singola Appendice. La data di decorrenza per ogni posizione individuale viene indicata in ogni Appendice al Contratto;

**Durata del Contratto:**

In riferimento alla Convenzione:

periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero 5 anni rinnovabile di 5 anni in 5 anni; fermo restando

---

la facoltà della Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

In riferimento alle singole posizioni individuali:

5 anni, con possibilità di differimento automatico; convenzionalmente legata alla durata dell'incarico ed allo svolgimento della prestazione coordinata e continuativa;

**Differimento del capitale a scadenza:** facoltà offerta alla Contraente di differire la scadenza del Contratto e la liquidazione del capitale a scadenza per una singola posizione individuale fino alla cessazione del rapporto di collaborazione;

**Gestione Interna Separata:** Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

**Impignorabilità e inesquestrabilità:** principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**ISVAP:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

**Posizione individuale:** è costituita da ogni singola posizione individuale della polizza collettiva. La garanzia assicurativa prevista dal Contratto viene prestata per ogni singolo Collaboratore della Contraente inserito nel presente Contratto;

**Premio ricorrente:** importo che la Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del Contratto per ogni singola posizione individuale. Ciascun premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata della singola posizione individuale;

**Proposta-Certificato:** è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

**Recesso:** diritto della Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

**Rendimento Finanziario:** risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

**Riscatto del Contratto/Convenzione:** facoltà della Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato su tutte le singole posizioni individuali, risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

**Riscatto della singola posizione:** è ammesso il riscatto delle singole posizioni in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi causa (anche in caso di invalidità totale e permanente);

**Società:** - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

**Soggetto Incaricato:** Agenzia presso cui è stato stipulato il Contratto;

**Tasso Minimo Garantito:** rendimento finanziario annuo che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata;

**Valuta di denominazione:** Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.



## 5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

---

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI\*

*\* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso – contenuto nella Proposta di Assicurazione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri).

Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società

---

utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società ( legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 – 20131 Milano - tel. 02.2775.447  
- fax 02.2775.474 – email [privacy\\_vita@avivaitalia.it](mailto:privacy_vita@avivaitalia.it)

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale ed Assicurativa.

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

## Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

V.le Abruzzi 94 20131 Milano

[www.avivaitalia.it](http://www.avivaitalia.it)

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004